

Assicurazione sulle Colture Foraggere (index based)

DIP - Documento informativo precontrattuale
dei contratti di assicurazione danni

Impresa: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Protezione Foraggio-SAT

Aggiornamento al 01/01/2019

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni di Assicurazione, nel documento di Polizza e nell'eventuale DIP Aggiuntivo se previsto.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un contratto di assicurazione "collettivo" stipulato tra la Compagnia di assicurazione ed un Organismo Collettivo di Difesa (Consorzio di Difesa), riconosciuto a termini di legge, in nome dei Soci di quest'ultimo.

Questa polizza assicura i rischi legati alla mancata produzione foraggera, dovuta ad avverse condizioni climatiche, rilevata tramite tecnologie satellitari di acquisizione immagini del territorio.

La presente assicurazione è agevolata da contributo pubblico sulle Polizze Sperimentali Index Based ai sensi delle normative correnti di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni ed al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura.



Che cosa è assicurato?

- Sono assicurabili le singole specie o sottospecie botaniche classificate come Colture foraggere avvicendate o permanenti che possono essere falciate o pascolate (erbai, prati, prati-pascolo, pascoli), destinate alla produzione di Foraggio per l'alimentazione degli animali come indicate nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e codificate nel Decreto Prezzi emanato annualmente dal MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali)
- È assicurata la mancata o diminuita resa produttiva, intesa come differenza percentuale tra la resa assicurata e la resa realmente ottenuta, calcolata considerando la variazione percentuale dell'Indice di Produzione Foraggera (I.P.F.) dell'annata agraria in corso rispetto alla Media Olimpica dell'I.P.F. del quinquennio precedente, il tutto calcolato sulla stessa Zona di Produzione Foraggera
-



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le colture foraggere da seme
- ✗ le colture foraggere, relativamente al ciclo produttivo annuale, colpite da malattie o difetti che possano pregiudicare l'idoneità all'alimentazione animale
- ✗ Le perdite di produzione foraggera non misurata dall'indice IPF



Ci sono limiti di copertura? (1/2)

- ! L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa, espressa in percentuale ed indicata nel Certificato d'Assicurazione. Per danni in percentuale superiori alle aliquote di franchigia viene indennizzato la percentuale di danno eccedente.
- ! Sono esclusi i danni dovuti e/o causati da:
 - ! perdite di qualità delle Colture Foraggere;
 - ! condizioni climatiche avverse che rendono difficile o impossibile la raccolta del Prodotto o il pascolamento del bestiame;
 - ! cattiva gestione delle Colture Foraggere o a sovra-pascolamento;
 - ! errate pratiche agronomiche o colturali;
 - ! fitopatie, anche se conseguenti ad Andamento Climatico Avverso;
 - ! cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura
 - ! animali, compresi gli animali selvatici.



Ci sono limiti di copertura? (2/2)

- ! Sono esclusi inoltre i danni conseguenti a:
 - ! effetti della radioattività o di fenomeni chimici;
 - ! diminuzione di produzione verificatasi fuori del periodo di garanzia;
 - ! terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che l'Assicurato dimostri che il sinistro non abbia alcun rapporto con i suddetti eventi;
 - ! formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;
 - ! innalzamento della falda non dovuto ad avversità in garanzia;
 - ! incendio;
 - ! qualsiasi altra avversità non coperta da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'Andamento climatico avverso assicurato;
 - ! inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
 - ! coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;



Dove vale la copertura?

La garanzia ti copre per i fatti verificatisi in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando viene sottoscritto il certificato di adesione all'assicurazione agevolata collettiva delle colture foraggere, hai il dovere di effettuare dichiarazioni veritiere; eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Devi comunicare per iscritto alla Società ogni evento idoneo ad un aggravamento o ad una diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Per ciascuna adesione all'assicurazione agevolata collettiva delle colture foraggere, deve essere corrisposto alla Compagnia un premio da parte del Soggetto terzo che opera in nome dei suoi Soci.

Il premio deve essere pagato mediante Addebito in Conto Corrente.

Il pagamento del premio avviene in una sola volta per il numero complessivo delle adesioni effettuate dai Soci.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa per ogni singolo Socio aderente decorre dalle ore 00.00 del 1° febbraio di ciascuna annualità e cessa alle ore 24.00 del 31 ottobre, a condizione che la qualifica di Socio sia valida, contrariamente l'Assicurazione è inefficace fin dall'inizio.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto di assicurazione è di carattere temporaneo avendo un periodo di osservazione della produzione foraggera di 9 mesi; il contratto non prevede il tacito rinnovo e la scadenza è sempre fissata per il 31 ottobre di ciascun anno.

Il contratto di assicurazione non prevede il diritto di recesso per ripensamento.

Il contratto di assicurazione non prevede disdetta da parte del Socio aderente.